

Ultimo aggiornamento: gennaio 2018

INDICE

•	INFORMAZIONI SUL MARCHIO INTERNAZIONALE	PAG. 2
•	ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO	PAG. 7
•	MODELLO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MARCHI	PAG. 9
•	VERBALE DI DEPOSITO	PAG. 10
•	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM2	PAG. 11
•	TABELLA DELLE TASSE	PAG. 13

ORARIO DI RICEZIONE ATTI:

9-12 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Informazioni: 051/6093.802 - 861 brevetti@bo.camcom.it

Ricerche (Centro Patlib): 051/6093802 - 861

Ricezione atti: 051/6093848 - 209

Fax: 051/6093299

Sito web Camera di Commercio di Bologna: www.bo.camcom.gov.it

INFORMAZIONI SUL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il titolare di una domanda o di una registrazione di marchio, con istanza scritta indirizzata al proprio Ufficio nazionale o all'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) per il marchio comunitario, può chiedere di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra, la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid designati dal richiedente stesso.

Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni Paese designato. Il sistema del marchio internazionale consente di ottenere con un'unica registrazione la tutela del marchio in circa 70 Stati nel mondo. Gli uffici nazionali hanno 12 o 18 mesi, dalla data di comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che possono determinare il rigetto di una domanda nazionale. In definitiva i sistemi dell'Accordo e del Protocollo consentono di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

Il marchio internazionale non è quindi un marchio con efficacia sovranazionale (al contrario del Marchio Comunitario), indicandosi, invece, con tale denominazione una speciale procedura che permette, attraverso l'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) di Ginevra, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più Paesi.

Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati dove ha chiesto il deposito. Le procedure di registrazione seguono il percorso di esame normale di ogni Stato. È necessario osservare che questa procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid o al Protocollo. Occorre poi tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende **per i primi cinque anni** dalla sorte del marchio depositato presso il paese d'origine: **se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel Paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale.**

Priorità

Se entro sei mesi dalla data in cui è depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Allo scadere dei sei mesi, si potrà comunque depositare il marchio internazionale, senza poter più rivendicarne la priorità. E' da notare che il sistema del marchio internazionale consente una progressiva estensione della tutela territoriale del marchio: è possibile cioè designare all'atto del deposito della domanda solo alcuni Stati e successivamente estendere la registrazione ad altri Stati aderenti al sistema, senza limiti di tempo.

Peculiarità del Marchio Internazionale

- **La registrazione internazionale non dà luogo a un marchio sovranazionale, ma piuttosto a un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale, ciascuna sottoposta alla disciplina ed alla giurisdizione del Paese designato; se il marchio viene rifiutato ex officio o rigettato a seguito dell'opposizione di terzi in un singolo Stato, la registrazione internazionale conserva comunque piena efficacia negli altri Stati designati (cioè dove non viene rifiutato).**

- **La registrazione internazionale NON può essere presentata direttamente dall'interessato all'OMPI/WIPO;** essa deve essere depositata presso il competente ufficio marchi nazionale o regionale, in Italia le Camere di Commercio.

Vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali.

- **Semplificazione delle procedure.** Infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i Paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, **è sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI tramite l'amministrazione competente del paese di origine.**
- **Tasse.** I costi connessi al deposito internazionale del marchio **sono di regola meno elevati** dell'insieme delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi Paesi. La tabella delle tasse (con relativo programma di calcolo delle stesse) è disponibile sul sito dell'OMPI-WIPO <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/>.

Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid.

Sono due trattati distinti, la cui applicazione è però disciplinata da un regolamento di esecuzione comune. Il Protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dal già citato Accordo di Madrid del 1891. Come l'Intesa (Accordo), anche il Protocollo di Madrid disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO. Inoltre, diversamente da quanto prevedeva l'Accordo di Madrid, il Protocollo consente alle organizzazioni inter-governative che hanno un proprio sistema regionale per i marchi di partecipare al sistema di registrazione internazionale. L'elenco dei Paesi aderenti è disponibile sul sito <http://www.wipo.int/madrid/en/members/>.

Il Protocollo di Madrid ha introdotto quattro principali innovazioni di tipo procedurale:

1. Il richiedente può basare la sua domanda non solo su un marchio registrato, ma anche su una **domanda di registrazione** nazionale o regionale depositata (articolo 2); al contrario secondo l'Accordo di Madrid, la domanda internazionale deve necessariamente essere basata su una registrazione nazionale effettuata presso l'Ufficio di origine.
2. Ciascuna parte contraente (Stato) con riferimento alla richiesta di protezione (presentata dal richiedente) può dichiarare, con apposita notifica, nel **termine di 18 mesi** (anziché i 12 mesi previsti per l'Accordo) che a tale marchio non possa essere accordata protezione nel proprio territorio. Questo periodo può essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale (articolo 5).
3. L'Ufficio di ciascuna parte contraente può stabilire **tasse di designazione** (indicazione dei Paesi per i quali si chiede la protezione) più elevate di quelle previste dall'Accordo di Madrid (articolo 8).
4. Le **registrazioni internazionali radiate** perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia, causa impugnazione del marchio di base o della domanda di base (articolo 6), possono essere **trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale** che beneficino della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità (articolo 9 quinquies).

Condizione necessaria per presentare la domanda

- Aver ottenuto un marchio o aver depositato una domanda di registrazione per un marchio italiano identico;

- Essere una persona fisica o giuridica titolare di uno stabilimento industriale o commerciale reale e effettivo, sul territorio di uno Stato membro dell'Unione di Madrid oppure essere domiciliato o avere la cittadinanza di uno di questi Stati.

Marchi nazionali esteri

Per gli Stati non aderenti ai sistemi di registrazione internazionali sopra menzionati, il deposito nazionale rappresenta attualmente l'unica forma di tutela ottenibile.

In alcuni Paesi esteri il locale Ufficio Brevetti e Marchi esegue un esame sostanziale del marchio ed in particolare esegue un esame di novità verificando che il marchio non sia identico o simile ad altri marchi anteriori.

Il marchio di base

L'Accordo di Madrid: La registrazione in sede internazionale di un marchio può essere concessa a condizione che il marchio sia già stato registrato nel Paese di origine del titolare. E' considerato Paese di origine, il Paese dell'Unione dove il richiedente abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, il Paese dell'Unione dove abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione. L'individuazione del Paese di origine è quindi effettuata in base ad un criterio ordinato gerarchicamente. **Per ottenere un marchio internazionale non è sufficiente essere titolari di una mera domanda di marchio nel Paese di origine, ma occorre anche che tale marchio sia stato concesso (registrazione).** Questa condizione è considerata svantaggiosa da parte di quei Paesi (per esempio, Inghilterra e U.S.A.) nei quali esiste una fase di esame piuttosto complessa e lunga della domanda di registrazione di un marchio. Infatti, lo svolgimento della fase di esame con riferimento al deposito di base potrebbe comportare, in sede di estensione, la perdita di una eventuale rivendicazione di priorità, non essendo possibile svolgere detto esame e concedere la registrazione del marchio nel breve periodo della priorità (6 mesi dalla data di deposito del marchio).

Il Protocollo di Madrid: Con riferimento all'individuazione del Paese di origine, il Protocollo ha abolito la gerarchia esistente tra i tre criteri d'individuazione previsti dall'Accordo. Detti criteri sono diventati alternativi uno all'altro ed è il titolare del marchio a poter scegliere fra essi, determinando così il Paese di origine. **Ai fini della registrazione internazionale di un marchio il Protocollo richiede che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine.** E' venuta perciò meno la necessità di essere titolari di una registrazione di base, essendo sufficiente il mero deposito della domanda di marchio.

Durata della fase d'esame

Accordo di Madrid: I Paesi nei quali è prevista una fase di esame successiva al deposito del marchio e precedente alla sua registrazione, possono rifiutare la registrazione del marchio entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale. Il termine di 12 mesi è sempre stato considerato da Paesi quali Giappone, U.S.A. o Inghilterra troppo breve per poter svolgere la fase di esame della domanda di registrazione del marchio.

Protocollo di Madrid: Al momento della ratifica è possibile estendere da 12 a 18 mesi il termine per emettere i rifiuti della registrazione. Inoltre, il termine di 18 mesi può essere prorogato di ulteriori 7 mesi in caso di opposizione.

Tasse per la registrazione internazionale

Accordo di Madrid: per ottenere la registrazione internazionale di un marchio si deve pagare una tassa di base fissa ed una tassa complementare, sempre fissa, per ciascun Stato designato e per ogni classe merceologica oltre la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere.

Il Protocollo di Madrid: gli Stati aderenti possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio.

Decadenza o radiazione

La registrazione internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo potrà quindi accadere che la domanda di registrazione sia respinta in uno stato, concessa in un altro, oggetto d'opposizione in un altro ancora (per esempio, a seguito di un'azione di nullità o di decadenza introdotta prima della scadenza dei 5 anni). Se è dichiarato invalido a livello nazionale, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Solo alla scadenza di tale periodo di 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta a norma dell'Accordo, diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

Nell'ipotesi di attacco centrale è possibile depositare, entro 3 mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli Stati designati tranne, appunto, il Paese di origine (nel quale la registrazione di base è stata invalidata). Nell'ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione internazionale (o dell'eventuale estensione territoriale posteriore) e verrà mantenuta la priorità della quale eventualmente beneficiava la registrazione internazionale radiata. Grazie alla conversione, l'attacco centrale per gli Stati aderenti al Protocollo non ha più l'effetto domino sulla protezione internazionale del marchio, come si verifica invece nel caso dell'Accordo di Madrid.

Lingua

La lingua ufficiale dell'Accordo di Madrid è il francese; mentre il Protocollo di Madrid prevede una più ampia possibilità di scelta linguistica, avendo adottato quali lingue ufficiali sia l'inglese sia il francese.

Coordinamento tra accordo e protocollo

I trattati del Protocollo e dell'Accordo di Madrid sono distinti, ma possono trovare applicazione contemporaneamente, congiuntamente o separatamente. Infatti, secondo gli Stati designati, le domande di registrazione internazionali possono essere disciplinate: dal solo Accordo, dal solo Protocollo, dal Protocollo e dall'Accordo.

Se gli Stati designati nella domanda di registrazione internazionale fanno parte unicamente dell'Accordo di Madrid, la domanda sarà disciplinata unicamente dalle disposizioni dell'Accordo. Al contrario, se la designazione interessa Paesi che sono parte soltanto del Protocollo di Madrid, la relativa domanda di registrazione internazionale sarà disciplinata dalle disposizioni del Protocollo. L'ipotesi più complessa è quella in cui la designazione riguarda Paesi che sono membri contemporaneamente di entrambi i trattati: in questo caso, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 sexsies del Protocollo, la cosiddetta **clausola di salvaguardia**, attualmente per gli Stati aderenti contemporaneamente al Protocollo ed all'Accordo prevalgono le disposizioni del Protocollo.

Diritti derivanti dalla registrazione

- **Il titolare del marchio registrato ha diritto** di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

- **I diritti nascenti dalla registrazione del marchio** durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda (quindi dal deposito); la registrazione può essere rinnovata presentando domanda entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa. La durata dei marchi, nella maggior parte degli Stati stranieri, è generalmente di dieci anni, ma in taluni Paesi può essere diversa.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO

Nota Bene: tutti i formulari relativi al marchio internazionale, le istruzioni e la normativa relativa sono disponibili sul sito <http://www.wipo.int/madrid/en/> in inglese, francese e spagnolo.

Tre le fasi iniziali per depositare un marchio:

A) Individuazione dei Paesi nei quali s'intende ottenere la tutela

Questa scelta deve essere operata considerando che i costi di deposito del marchio non sono particolarmente elevati se il deposito è limitato a pochi Paesi. I Paesi da proteggere con il marchio dovrebbero essere quelli che costituiscono il mercato di sbocco dei prodotti.

B) Ricerche di anteriorità

Verificare che il marchio sia un segno distintivo registrabile in tali Paesi e che non esistano marchi o altri diritti anteriori di terzi negli stessi Paesi che possano impedire non solo il deposito di un valido marchio, ma anche la lecita commercializzazione dei prodotti. In sostanza devono essere avviate delle ricerche almeno tra i marchi identici o simili.

Le seguenti banche dati sono disponibili on line, liberamente e gratuitamente consultabili da casa:

<http://www.wipo.int/romarin/> (marchi internazionali)

<https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks> (marchi comunitari)

C) Presentazione della domanda

In Italia la domanda di registrazione internazionale si deposita presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio. Successivamente la domanda di marchio viene trasmessa all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), il quale a sua volta la trasmette all'OMPI-WIPO. L'esame si conclude nei Paesi designati.

Nella domanda si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell'eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, la sua descrizione, le classi ed i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione. La domanda è inoltre corredata di vari documenti, tra i quali gli esemplari del marchio e la documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento delle tasse di deposito. Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio.

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, occorre presentare, distintamente per ciascun marchio i seguenti documenti:

1. Una domanda con marca da bollo da € 16,00 a cui allegare:
 - a) **Formulario OMPI MM2** in duplice copia (**2 originali**) dattiloscritto e compilato in una delle lingue ufficiali, francese, inglese, spagnolo, a scelta del richiedente.
 - b) Se si vuole rivendicare la preesistenza di un marchio registrato in uno stato membro della Comunità Europea bisogna allegare in aggiunta il **formulario MM17**.
 - c) Per la designazione degli Stati Uniti d'America: allegare in aggiunta il **formulario MM18**.
2. Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio di base non superiori a cm. 8x8.
3. Quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di € 135,00, più ulteriori € 34,00 per l'eventuale lettera d'incarico (vedi punto 6), da effettuarsi tramite modello F24, utilizzando il codice tributo C302 e

come elementi identificativi la dicitura "Reg Marchio Inter", nel caso di registrazione, "Rin Marchio Inter", nel caso di rinnovo.

4. Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell' OMPI.

5. Verbale di deposito in duplice copia. Per la copia rilasciata quale ricevuta dell'avvenuto deposito saranno dovuti:

- Per **copia semplice**: diritti di segreteria per **€ 40,00**, da pagarsi tramite bancomat/carta di credito
- Per **copia conforme all'originale**: diritti per **43,00 € + 1 marca da bollo da € 16.00**

6. **Atto di procura o lettera d'incarico in bollo** da € 16,00 (eventuale), **solo se** per il deposito della domanda è stato conferito incarico a un Avvocato oppure a un Mandatario, iscritto nell'Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Modello di domanda per la registrazione internazionale dei marchi

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

U.I.B.M.

VIA MOLISE 19

00187 ROMA

Il sottoscritto (richiedente o legale rappresentante della ditta o mandatario* o avvocato)
_____ residente a _____ in via _____, titolare del
marchio nazionale n. _____ depositato il _____ e concesso il _____
con il n. _____

costituito da (descrizione sintetica del marchio) _____

e destinato a contraddistinguere _____ (elenco dei prodotti
corrispondente esattamente a quello del marchio nazionale, o coperto dallo stesso)

chiede a codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'O.M.P.I. di Ginevra allo
scopo di garantirsi il diritto esclusivo nei seguenti Stati (elencare i paesi per i quali si chiede
la protezione).

Alla presente domanda si allegano:

- 1) Moduli MM... in duplice copia.
- 2) Lettera d'incarico (se presente).
- 3) Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 (€ 169,00 se presente mandatario o avvocato).
- 4) Copia del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI.

Data

IL RICHIEDENTE

(*) Per mandatario deve intendersi un professionista iscritto nell'Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna

Verbale di deposito di marchio internazionale

L'anno..... il giorno..... del mese di.....
 Il Signor.....
 di nazionalità..... /residente.....
 Via..... n....., a mezzo mandatario.....
 elettivamente domiciliato agli effetti di legge a.....
 Via.....n....., presso.....

Ha presentato a me sottoscritto:

1. Domanda in bollo per registrazione/rinnovo internazionale per la durata di anni dieci del marchio depositato in Italia il..... con domanda n..... e rilasciato dall'U.I.B.M. il.....con attestato n. e registrato all'OMPI-WIPO di Ginevra in data..... col n..... consistente
 per contraddistinguere i
 seguenti prodotti:..... appartenenti alla/e
 classe/i n.....
2. Fac-simile del marchio in n..... esemplari riprodotti in b/n / colori
3. Lettera d'incarico
4. Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di €...
5. Ricevuta di versamento per le tasse internazionali in CHF..... in favore dell'OMPI-WIPO di Ginevra, ivi comprese quelle per le estensioni territoriali di protezione per i seguenti paesi:

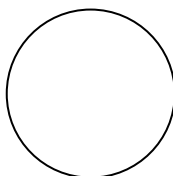
6. Modulo in duplice copia
7. Eventuali altri moduli sempre in duplice copia.

La domanda e i documenti suindicati sono stati firmati dal richiedente e da me controfirmata e bollata col timbro d'ufficio.

Il depositante

F.to

Bologna,



L'UFFICIALE ROGANTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM2

(dattiloscritto o compilato al computer in lingua francese o inglese)

1. Paese d'origine

ITALIA

2. Richiedente

- (a) Il nome del richiedente (nome e cognome o ragione/denominazione sociale).
- (b) Indirizzo completo del richiedente: il numero civico, la via o la piazza, il numero di codice di avviamento postale, il nome della città e il Paese.
- (c) Indirizzo per la corrispondenza.
- (d) Numero di telefono, numero di fax, indirizzo email.
- (e) Lingua scelta per la corrispondenza.
- (f) Altre indicazioni.

3. Diritto a depositare

- (a) Barrare la casella o lo spazio appropriato:
 - (i) il richiedente è un cittadino dello Stato menzionato alla rubrica 1; o
 - (ii) quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è una organizzazione, il nome dello Stato di cui il richiedente è un cittadino; o
 - (iii) se il richiedente è domiciliato sul territorio della Parte contraente menzionata alla rubrica 1; o
 - (iv) se il richiedente ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della Parte contraente menzionata alla rubrica 1.
- (b) Quando l'indirizzo del richiedente indicato alla rubrica 2(b) non è sul territorio della Parte contraente menzionata alla rubrica 1 indicare nello spazio previsto in basso:
 - (i) il domicilio del richiedente sul territorio di quella Parte contraente se è stata barrata la casella (a)(iii), o
 - (ii) l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del richiedente sul territorio di quella parte contraente se è stata barrata la casella (a)(iv) .

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Domanda o registrazione di base

Indicare la data e il numero della domanda del marchio di base o del marchio di base registrato.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi del deposito del marchio nazionale di base.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

- (a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.
- (b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella (a) è in bianco e nero.
- (c) Da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

(d) Da barrare se il marchio consiste esclusivamente di un colore o di una combinazione di colori in quanto tali ed è privo di elementi figurativi.

8 . Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7.

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune Parti contraenti designate).

9 . Indicazioni diverse

(a) Se il marchio o una sua parte è composto di caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane; la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese o inglese a seconda della lingua in cui è redatta la domanda:

(b) Traduzione del marchio (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate):

(c) Il marchio non ha senso compiuto (e pertanto non è possibile tradurlo).

(d) Barrare la relativa casella in caso di marchio tridimensionale, sonora a collettivo.

(e) Riportare la descrizione contenuta nella domanda/registrazione del marchio di base (facoltativo)

(f) Elementi verbali del marchio (facoltativo):

(g) Non si invocano diritti esclusivi per le seguenti parti del marchio:

10. Elenco prodotti e servizi

Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese o in lingua inglese (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale)

11. Elenco Paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai Paesi che si vogliono designare; se si designa l'Unione Europea è obbligatorio indicare una seconda lingua tra Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo.

Inoltre, se si vuole rivendicare la preesistenza di un marchio registrato in uno stato membro dell'Unione Europea bisogna allegare il formulario [MM17](#).

Se si designano gli Usa, occorre invece allegare il formulario [MM18](#).

12. Firma del richiedente o mandatario

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

(a) Barrare la casella, se si vuole delegare l'Ufficio internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessaria procedere al completamento del riquadro (b)

(b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico.

Indicare il numero dei Paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi.

(c) Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta.

TABELLA DELLE TASSE

ATTENZIONE: Tutti gli importi sono in FRANCHI SVIZZERI

La presente tabella delle tasse ha valore solamente indicativo; l'elenco aggiornato ed ufficiale delle tasse individuali è scaricabile all'indirizzo internet <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

Modulo utilizzato	MM2
Se il marchio è in bianco/nero	653
Se il marchio è a colori	903
Tassa supplementare per ogni classe di beni/servizi oltre la terza	100*
Tassa complementare per ogni Paese designato	100*
Tassa individuale stabilita da alcuni Paesi	Variabile

* NON dovuta nel caso in cui siano stati designati SOLO Paesi che hanno fissato una tassa individuale

Si consiglia comunque di avvalersi del calcolatore reperibile all'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep> per determinare l'esatto importo delle tasse dovute.